

N. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.

tra

ATTORE

e

CONVENUTO

Oggi **21 ottobre 2026** ad ore **9,00** innanzi al dott. _____, sono comparsi:

Per _____ l'avv. AMATUCCI ALESSANDRA

Per _____ l'avv. _____

Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:

La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma Microsoft Teams;

- Con decreto sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
- Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. _____ ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. _____ promossa da:
c.f. _____ rappresentati e difesi dall'Avv. AMATUCCI
ALESSANDRA ed elettivamente domiciliati in _____

ATTORE

contro

(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____ e
dell'avv. _____ (_____) VIA _____ N. _____ ;
(_____) VIA _____ null _____ ,
elettivamente domiciliato in VIA _____ presso il difensore avv. _____

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, _____ nella sua qualità di garante fideiussore della società _____, proponeva opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., con contestuale istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli ex art. 624 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatogli da _____, per il tramite della mandataria S.p.A., per un importo complessivo di € 1.006.440,94. Il precetto intimato traeva origine da due contratti di mutuo fondiario stipulati a rogito del Notaio _____ in data 14.03.2011 (rep. _____ / _____ rapporto n. _____ / _____) e in data 19.03.2012 (rep. _____ / _____, rapporto n. _____ / _____) tra l'originaria mutuante Banca _____ (poi _____ S.p.A.) e la debitrice principale _____ ..

A sostegno dell'opposizione, l'attore articolava plurime censure di rito e di merito: irregolarità formale del precetto ex art. 480 c.p.c.: per mancata indicazione del giudice competente per l'esecuzione;

improcedibilità per omessa mediazione obbligatoria: in quanto, vertendosi in materia di contratti bancari, l'azione esecutiva e il giudizio di opposizione avrebbero dovuto essere preceduti dall'esperimento della procedura di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010; difetto di legittimazione attiva e di titolarità sostanziale del credito in capo a
.: l'opponente contestava specificamente sia l'esistenza e la completezza del contratto di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. e L. n. 130/1999, sia l'effettiva inclusione dei crediti azionati nel perimetro della cessione; inidoneità dei contratti di mutuo a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.: si sosteneva la natura "condizionata" dei mutui per difetto di effettiva *traditio*, essendo state le somme costituite in deposito cauzionale infruttifero senza successivo atto pubblico di svincolo.

Si costituiva in giudizio (tramite la mandataria), contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione. La convenuta opposta sosteneva l'inapplicabilità della mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 4, lett. e), D.Lgs. n. 28/2010; affermava di aver provato la propria legittimazione attiva mediante un quadro presuntivo e documentale convergente (avviso in Gazzetta Ufficiale Parte II n. del 04.05.2017, contratto di cessione del 07.04.2017, lista notarile con codici identificativi corrispondenti ai frontespizi dei piani di ammortamento e alle messe in mora dichiarazione di e progetto di distribuzione nella procedura R.G.E. n. /.....).

Con la prima memoria istruttoria parte opponente disconosceva la conformità agli originali delle copie fotostatiche delle raccomandate di messa in mora e delle lettere di comunicazione della cessione, nonché le sottoscrizioni sugli avvisi di ricevimento, invocando l'art. 116, comma 2, c.p.c. per la mancata produzione degli originali.

Con la seconda memoria istruttoria parte opposta produceva il contratto di cessione

La causa è stata istruita documentalmente.

Ciò posto ad un esame a cognizione piena della controversia, condotto alla luce dei principi di diritto affermati dalle pronunce della Suprema Corte di Cassazione (in particolare Cass., Sez. III, n. 16802 del 28.05.2026 e Cass., Sez. III, n. 17327 dell'01.06.2026, nonché Cass., Sez. III, n. 15141 del 19.05.2026 e n. 10392 del 20.04.2026) e della giurisprudenza di merito l'opposizione proposta da si rivela fondata e meritevole di accoglimento sotto l'assorbente profilo del difetto di prova della legittimazione sostanziale e della titolarità attiva del credito in capo a

Tuttavia per completezza espositiva e nel rispetto dell'ordine logico delle questioni, vanno preliminarmente confermate le valutazioni già espresse nell'ordinanza del 23.12.2025 limitatamente ai profili formali e di procedibilità, nonché all'astratta configurabilità del titolo esecutivo nei contratti di mutuo.

In primo luogo, va disattesa l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. e) (e comma 6, lett. e), del D.Lgs. n. 28/2010, i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata sono espressamente sottratti all'obbligo di mediazione preventiva, indipendentemente dalla natura bancaria del rapporto sottostante, non costituendo peraltro il precetto un atto giudiziale contenente una domanda rivolta al giudice. Del pari infondata è l'eccezione formale ex art. 480 c.p.c. circa la mancata indicazione del giudice competente, avendo l'opponente regolarmente radicato l'opposizione dinanzi al giudice competente senza alcun pregiudizio per il diritto di difesa.

In secondo luogo, quanto all'eccezione di inidoneità dei due rogiti di mutuo fondiario a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. per contestuale costituzione delle somme in deposito cauzionale infruttifero, la questione è stata definitivamente superata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5968 del 06.03.2025, secondo cui: "Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto".

Il punto nodale del presente giudizio risiede nella contestazione specifica, tempestivamente sollevata dall'opponente sin dall'atto di citazione, in ordine sia all'esistenza e completezza della fattispecie traslativa sia all'effettiva inclusione dei due specifici rapporti di mutuo (garantiti dalla fideiussione) nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. e L. n. 130/1999 intervenuta il 07.04.2017 tra .. e ..

Le recentissime sentenze della Corte di Cassazione (Cass. n. 16802/2026 e Cass. n. 17327/2026) hanno statuito che, in materia di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. e dell'art. 4 L. n. 130/1999, sussiste una netta demarcazione concettuale e probatoria tra l'efficacia della notificazione della cessione (volta unicamente a rendere la cessione opponibile al debitore ceduto ex art. 1264 c.c. al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento al cedente) e la prova del perfezionamento della fattispecie traslativa e della titolarità sostanziale del credito.

Come testualmente statuito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 16802 del 28 maggio 2026: "La parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di

dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale."

Nello stesso senso, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che: «va sempre distinta la prova dell'esistenza del contratto di cessione dalla prova dell'inclusione dello specifico credito» (cfr. Cass., Sez. I, n. 21778/2026 e n. 29807/2025), precisando ulteriormente che: "In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio."

I più recenti arresti della Suprema Corte (Cass. n. 17327/2026, Cass. n. 16802/2026, Cass. n. 15141/2026, Cass. n. 23433/2026) hanno dunque imposto al giudice di merito una rigorosa «verifica in concreto» sulla documentazione prodotta dal cessionario nel rispetto delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 (ora 171-ter) c.p.c., escludendo che la carenza della prova documentale primaria possa essere colmata mediante asserzioni generiche, elenchi unilaterali indecifrabili o meri indizi relativi al possesso dei documenti del rapporto originario.

Procedendo al riesame analitico del compendio istruttorio prodotto da _____ alla stregua di tali coordinate ermeneutiche, emerge che nessuno degli elementi addotti dalla convenuta opposta soddisfa lo standard probatorio richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.

In primo luogo, l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte II n. _____ del 04.05.2017 non contiene criteri oggettivi, specifici ed autosufficienti tali da consentire di ricondurre "senza incertezze" i crediti controversi al blocco ceduto, limitandosi a indicazioni generali che rimandano per l'individuazione dei singoli rapporti a fonti esterne e agli allegati contrattuali.

In secondo luogo, pur avendo _____ depositato il testo del contratto di cessione del 07.04.2017, tale produzione risulta monca e priva di efficacia dimostrativa in ordine all'oggetto specifico del trasferimento, poiché la creditrice opposta ha ommesso di depositare l'Allegato G al contratto medesimo, ossia proprio l'allegato contrattuale destinato a individuare analiticamente i crediti compresi nell'operazione di cartolarizzazione. Come puntualmente chiarito dalla Corte di Cassazione (Cass., Sez. III, n. 23433/2026 e Cass. n. 17327/2026), qualora il contratto di cessione individui l'oggetto del trasferimento *per relationem* rinviando a uno specifico elenco allegato, la mancata produzione in giudizio di tale allegato rende il contratto non autosufficiente e del tutto indeterminato quanto alla prova dell'inclusione dello specifico credito azionato.

Sulla scorta di tali arresti non vale a supplire alla mancata produzione dell'Allegato G il deposito dell'elenco redatto dal Notaio _____ di Milano (rep. n. _____ / _____).

Sotto un primo profilo, la sentenza della Corte di Cassazione n. 16802/2026 ha espressamente statuito che, a fronte della contestazione specifica del debitore, una dichiarazione o attestazione notarile unilaterale non è sufficiente a provare l'inclusione del singolo credito nell'operazione di cessione in blocco, non potendo sostituire la produzione integrale della documentazione negoziale bilaterale (contratto e relativi allegati).

Sotto un secondo e ancor più decisivo profilo, l'elenco notarile prodotto da _____ . reca unicamente stringhe di codici numerici e sigle interne (privi di una legenda esplicativa e di qualsiasi riferimento nominativo alla debitrice principale _____ o al garante _____).

Sul punto, la recentissima giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. III, n. 10392 del 20.04.2026, nonché Cass. nn. 15985/2026 e 23433/2026) ha escluso qualsiasi idoneità asseverativa a elenchi composti da meri codici identificativi interni, neppure se giustificati da esigenze di tutela della *privacy*. La Suprema Corte ha infatti affermato che l'elencazione: "accanto alla tipologia del rapporto trasferito, dei codici numerici identificativi di ciascuno di essi" non è idoneo a far luce sull'oggetto della cessione trattandosi dati del tutto inconoscibili da parte del ceduto, in quanto, come già detto, «le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo» .

Né la coincidenza parziale di alcune cifre di tali codici con i numeri presenti sui frontespizi dei piani di ammortamento o sulle lettere di messa in mora consente di superare il vaglio di certezza imposto dalla Cassazione, trattandosi di codificazioni interne di formazione unilaterale bancaria non cristallizzate nell'Allegato G del contratto di cessione sottratto al contraddittorio.

Del pari inidonea a colmare la lacuna probatoria è la dichiarazione unilaterale datata 2025, proveniente da _____ . (quale incorporante di _____ ., a sua volta incorporante di _____ .)

_____.), attestante l'avvenuta cessione a _____ . della posizione riferita a _____ . (NDG _____ .) e dei mutui nn. _____ ./_____ e _____ ./_____

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. I, n. 29807/2025 e Cass., Sez. III, n. 16802/2026), la dichiarazione postuma del cedente costituisce una mera dichiarazione di scienza unilaterale proveniente da un terzo estraneo al giudizio, priva di valore confessorio o negoziale ed

intrinsecamente inidonea a surrogare la prova documentale del fatto costitutivo della titolarità del diritto (ossia l'inclusione del credito nell'allegato al contratto di cessione) a fronte della specifica contestazione del debitore.

Analogamente, nessun valore decisivo può attribuirsi alla circostanza che la cessionaria disponga dei documenti relativi al rapporto originario (contratti di mutuo, fideiussione, lettere di messa in mora). Sul punto, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15141 del 19.05.2026 (nonché con le pronunce nn. 23834, 23849 e 23852 del 2025), ha cassato le decisioni di merito che avevano desunto la prova della titolarità dal possesso dei documenti del rapporto fondamentale, statuendo che: "La corte territoriale ha infatti ritenuto integrata la prova della legittimazione della cessionaria sulla base del solo avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e della documentazione relativa al rapporto originario (mutuo, fideiussione, comunicazione di risoluzione, atti di altro giudizio), senza procedere a una verifica rigorosa dell'effettiva riferibilità del credito all'operazione di cessione in blocco. Così operando, ha disatteso il principio secondo cui la pubblicazione ex art. 58 T.U.B. produce effetti sul piano dell'opponibilità, ma non esonera il cessionario dall'onere di dimostrare che il credito azionato rientri tra quelli effettivamente trasferiti, in difetto di riconoscimento, anche implicito, da parte del debitore."

L'accoglimento del motivo di opposizione relativo al difetto di prova della legittimazione sostanziale e della titolarità attiva del credito in capo a _____ riveste carattere preliminare ed assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione di merito (ivi compresa la questione della prescrizione del credito).

In conclusione, alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione nelle sentenze allegare (Cass. nn. 16802/2026 e 17327/2026), e, in accoglimento dell'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta da _____, deve essere dichiarato che _____. (e per essa la mandataria _____) non ha fornito adeguata prova della titolarità dei crediti azionati e, pertanto, non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente in forza dell'atto di precetto opposto, che viene per l'effetto dichiarato inefficace

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste interamente a carico della convenuta opposta _____, nella misura liquidata in dispositivo tenendo a mente valori inferiori a quelli medi attesa la natura documentale della vertenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. **ACCOGLIE** l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta da _____ e, per l'effetto, **DICHIARA** il difetto di legittimazione sostanziale di _____ (e per essa della mandataria _____) e l'insussistenza del diritto della medesima di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di _____ in virtù dell'atto di precetto opposto, che dichiara nullo e/o inefficace;

2. **CONDANNA** la convenuta opposta _____, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore opponente _____ che liquida in complessivi € 18.900,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 *sexies* c.p.c.,

Rimini, 21 ottobre 2026

Il Giudice on
dott.

